

STATUTO

"LE ALI" AUTISMO MOLISE APS

ART. 1

(Denominazione e sede)

E' costituita tra genitori, familiari e tutori di persone con sindrome autistica o con disturbo dello spettro autistico e nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore, senza personalità giuridica, denominato: "Le Ali - Autismo Molise APS", da ora in avanti denominata "associazione".

Soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo Settore (RENTS), l'Associazione "Le Ali - Autismo Molise APS" aggiungerà alla denominazione "Le Ali - Autismo Molise APS" anche la locuzione/acronimo ETS (Ente del Terzo Settore).

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Campobasso, in via SICILIA, n. 11/4 con durata illimitata e assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. Il trasferimento di sede legale non comporta modifica statutaria.

ART. 2

(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'art. 5 CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e attuando le finalità e i principi generali, che qui integralmente si richiamano, contenuti negli artt. 1, 2 e 35 CTS.

L'Associazione esercita, dunque, in via esclusiva o quanto meno principale, una o più attività di interesse generale:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

L'Associazione, al fine di perseguire le attività di interesse generale, si propone lo scopo di:

1. **sostenere la famiglia del minore con disabilità** promuovendo tutte quelle attività che la aiutino ad accogliere il proprio figlio, partecipando in modo attivo alla sua abilitazione ed educazione verso la vita di adulto;
2. **promuovere e tutelare il benessere del minore con disabilità** con ogni mezzo idoneo a promuoverne una vita piena, in condizioni che garantiscano la sua dignità, favoriscano la sua autonomia e agevolino una sua attiva partecipazione alla vita della comunità.

Per questo l'Associazione in maniera autonoma o in convenzione con enti pubblici e privati nazionali o internazionali si attiverà **nei confronti dei minori con disabilità e delle loro famiglie** per:

1. creare e sostenere centri per minori con disabilità ove vengono proposte attività educative, ludiche e di promozione all'autonomia;
2. organizzare e gestire servizi specifici di formazione e di sostegno alla genitorialità;
3. promuovere gruppi di "auto-mutuo-aiuto";
4. organizzare e gestire iniziative educative e servizi per l'infanzia;
5. organizzare attività di assistenza domiciliare;
6. organizzare e gestire servizi di sollievo alla famiglia
7. organizzare e gestire comunità residenziali che accolgano il minore con disabilità non riconosciuto o allontanato dalla famiglia
8. sostenere la famiglia nei rapporti con la pubblica amministrazione promuovendo la conoscenza della normativa vigente nonché proporre interventi normativi in materia volti a tutelare i bisogni e i diritti dei genitori e del minore;
9. sostenere la famiglia nei rapporti con le strutture sanitarie al fine di creare interventi integrati e in rete;
10. organizzare incontri di sensibilizzazione e seminari per operatori e volontari e documentarli con pubblicazioni di atti, dispense, ecc.;
11. creare un centro di documentazione sulla disabilità;
12. organizzare eventi anche in collaborazione con enti pubblici e privati;
13. favorire contatti e collegamenti con altre realtà operanti nel campo del terzo settore;
14. promuovere l'integrazione con il mondo scolastico e lavorativo;
15. favorire la diffusione di una nuova cultura della disabilità infantile e la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e delle istituzioni.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, **possedere e/o gestire, e/o prendere, e/o dare in locazione** strutture, impianti ed altri beni, sia mobili che immobili, chiudere accordi e/o contratti con altre Associazioni e/o terzi in genere.

L'Associazione potrà poi a titolo esemplificativo e non esaustivo svolgere le **seguenti attività**:

1. interventi educativi comportamentali per bambini e ragazzi con Autismo e Disabilità dello Sviluppo, secondo i principi e metodologie dell'analisi del comportamento;

2. insegnamento di competenze specifiche in diverse aree dello sviluppo, supporto delle abilità didattiche di base collegate alle diverse materie scolastiche, potenziamento delle abilità comunicative, sociali e di apprendimento all'interno dei contesti individuali e di gruppo;
3. formazione per famiglie, operatori, docenti, enti, associazioni e scuole nell'ambito dell'analisi del comportamento;
4. consulenze e supervisioni per studenti con formazione specifica in analisi del comportamento;
5. intervento in ambito scolastico, per la scuola dell'infanzia e primaria: percorsi di educazione sociale e relazionale, percorsi sui disturbi e difficoltà di apprendimento, sull'iperattività e difficoltà di attenzione, autismo, sportello d'ascolto, corsi di formazione ed aggiornamento dei docenti, sostegno al personale docente, supporto ai genitori; per le scuole secondarie di primo e di secondo grado: percorsi di educazione alla relazione e promozione di abilità psico-sociali, percorsi di educazione sessuale ed affettiva, percorsi di educazione alla salute del corpo e della mente, ottimizzazione delle strategie didattiche ed educative, sportello d'ascolto;
6. organizzazione di seminari, incontri, convegni, conferenze, dibattiti aperti, workshop, campagne di sensibilizzazione, corsi e stages, aperti anche ai non iscritti, volti alla diffusione dell'analisi del comportamento e delle buone pratiche socio-educative nel territorio, anche in collaborazione con altre istituzioni e organismi;
7. sostegno alla genitorialità ed alla famiglia, sportelli di ascolto e informativi rivolti a famiglie;
8. studio e ricerca nell'ambito dell'analisi del comportamento per la promozione del benessere psicologico;
9. elaborazione e gestione dei servizi di sostegno, educazione ed integrazione nel territorio, quali doposcuola, laboratori di manualità, sostegno scolastico ed extra scolastico, servizi educativi territoriali;
10. pubblicazione e diffusione di materiale divulgativo e scientifico-culturale (giornali, riviste, libri, opuscoli informativi) attinente allo scopo sociale;
11. collaborazione con enti, fondazioni, associazioni, istituzioni, organizzazioni o altri organismi pubblici o privati;
12. altre attività direttamente o indirettamente connesse con quelle previste dallo scopo sociale.
13. Ogni altra attività di interesse generale che possa concorrere al perseguimento degli scopi statuari.

Altresì, a titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

1. Creare un collegamento tra le famiglie con incontri programmati, realizzare una piattaforma virtuale (sito web e pagine nei social network più diffusi) in grado di condividere e diffondere le migliori esperienze e ampliare le conoscenze per un miglior intervento terapeutico ed educativo.
2. Promuovere percorsi formativi per operatori, insegnanti, familiari e comunità.
3. Svolgere ed organizzare attività anche di volontariato anche ai sensi della Legge 266/91.
4. Sostenere, stimolare, collaborare con "equipe" scientifiche allo scopo di orientare la ricerca verso studi sull'autismo, le sue cause e percorsi educativi. Promuovere la diffusione delle conoscenze acquisite nei settori dell'assistenza sanitaria e sociale, nell'educazione scolastica e professionale e negli interventi mirati all'integrazione nella scuola, nel lavoro, nello sport e nella società.
5. Promuovere la diffusione dell'informazione a livello di opinione pubblica e di operatori, mediante corsi, convegni e pubblicazioni in coerenza con le definizioni internazionali ufficiali dell'autismo e dei disturbi generalizzati dello sviluppo (ICD e DSM) e con lo stato dell'arte delle più recenti conoscenze.
6. Proporre interventi e progetti per una migliore qualità della vita dei familiari e fratelli di persone autistiche anche in collaborazione con istituzioni, altre associazioni e cooperative sociali.
7. Stabilire rapporti di collaborazione, collegamento, convenzioni ed accreditamento con gli enti pubblici (ministeri, regioni, scuole, enti locali, ASL, ospedali, istituti di ricerca e cura, ecc.) e privati nonché associazioni e/o strutture di servizi aventi analoghe finalità, al fine di promuovere

attività educative; sociosanitarie; riabilitative; sportive; avviamento al lavoro, allo scopo di ricercare i necessari sostegni per lo svolgimento ed il raggiungimento delle finalità sociali.

8. Promuovere, costituire, amministrare strutture riabilitative, sanitarie, assistenziali, sociali, anche in modo tra loro congiunto; strutture diurne e/o residenziali idonee a rispondere ai bisogni delle persone con autismo e disabili intellettivi e relazionali.
9. Stabilire rapporti di collaborazione continuativa con altre organizzazioni non lucrative allo scopo di sostenere i servizi da esse avviati a favore delle persone autistiche.
10. Stabilire rapporti di collaborazione e di federazione con associazioni italiane e straniere di cui si condividono pienamente gli obiettivi.
11. Richiedere agli Enti competenti (ASL, Comune, Regione), nel rispetto delle Legge 104, di promuovere la libertà di scelta da parte dei familiari/tutori delle persone autistiche delle cure e delle metodiche riabilitative, allorquando queste ultime siano supportate da valide ricerche scientifiche in campo sia nazionale che internazionale. Pertanto ci si propone, nell'ambito delle autonomie e possibilità conoscitive della nostra associazione regionale, di essere informativi nei confronti delle famiglie e di intervenire in loro aiuto, mediante fondi raccolti in loro favore e stanziati da privati e/o enti, al fine di garantire alle persone con autismo il diritto di cura e di un approccio riabilitativo educativo adeguato.

L'Associazione ha **struttura democratica** e non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di **interesse generale**, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

Le attività, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, sarà svolta avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

ART. 6

(Ammissione)

Sono **associati** dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

I soci si distinguono in **ordinari**; **sostenitori**; **onorari**.

I soci **ordinari** sono i tutori e i familiari intesi come parenti fino al 2° grado in linea retta ed al 4° grado in linea collaterale.

Sono soci **sostenitori** tutti coloro che aderiscono liberamente all'Associazione garantendole un qualsiasi sostegno.

I soci **onorari** sono quelli nominati dal Consiglio Direttivo

All'atto dell'ammissione il socio dovrà versare la quota associativa, se prevista.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

In caso di rifiuto, motivato per iscritto, è ammesso ricorso, entro 20 giorni dalla comunicazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri. Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della

deliberazione.

ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Segretario
- Tesoriere
- Organo di controllo
- Organo di revisione

ART. 11 (L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo e-mail, gruppo social, gruppo whatsapp e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea ordinaria:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L'assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la fusione dell'associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15

(Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da numero minimo di 3 ad un massimo di 7 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 5 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
- delibera sull'esclusione degli associati

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non

sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16

(Il Presidente)

Il Presidente è eletto dall'organo di amministrazione al proprio interno a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17

(Il Segretario)

Il Segretario cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo e la gestione ordinaria dell'Associazione. Esercita eventualmente le altre funzioni delegategli dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

ART. 18

(Il Tesoriere)

Il Tesoriere ha la responsabilità e la gestione della cassa, intesi come registrazione di ogni movimento di denaro; riferisce annualmente all'Assemblea dei Soci sulla gestione ordinaria dell'Associazione e compila il rendiconto al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 19

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali



o su determinati affari.

ART. 20

(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 21

(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo di Amministrazione.

ART. 22

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 23

(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 24

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 25

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il relativo bilancio di esercizio, comprendente il rendiconto economico/finanziario, dovrà essere redatto entro 120 giorni dalla chiusura, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 CTS (e, se previste, dovrà documentare il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore).

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Associazione dovrà redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, e a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

20.3. Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

ART. 26

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 27

(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 28

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 29

(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 30

(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.



ART. 31

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 32

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



